



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **436/2016** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in CESENA VIALE OBERDAN N. 674 presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in VIA PEDRIALI N. 14 47100 FORLÌ presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 disposta con decreto del 23.06.2020, del giorno 15 luglio 2020 ed in particolare come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni telematicamente depositati in data 10.07.2020 da parte attrice e in data 9.07.2020 da parte convenuta.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ora s.n.c., (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo correntista) conveniva, innanzi al Tribunale di Forlì, [REDACTED] s.p.a. (di seguito anche solo banca) al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande ed in particolare l'accertamento del corretto rapporto dare avere tra la banca e il correntista in relazione a due diversi rapporti di conto corrente risalenti al giugno 1990 ovvero al conto corrente ordinario n. 1191/27 e al conto corrente anticipazioni sbf n. 1192/28, comunque meglio specificati in atti.

Nel merito, parte attrice deduceva la mancanza di valide pattuizioni per iscritto in relazione ai predetti rapporti contrattuali, le cui condizioni di fatto sono sempre state dettate unilateralmente dalla banca e, pertanto, lamentava la violazione della disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. in termini di forma scritta propria dei contratti bancari, l'applicazione durante il rapporto di interessi anatocistici in violazione

dell'art. 1283 c.c. e della normativa speciale del settore bancario, nonché di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute, altre spese e costi senza alcuna preventiva pattuizione.

In particolare, parte attrice offriva in comunicazione documentazione relativa alla preventiva instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e copia degli estratti conto dei due conti correnti a far data dal 29.06.1990.

Parte attrice, per queste ragioni, domandava il ricalcolo del saldo di conto corrente dall'inizio del rapporto alla proposizione della domanda, con condanna della banca convenuta al pagamento delle somme di cui risulterà a debito all'esito dell'operazione di ricalcolo; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, anche della fase di mediazione.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva [redacted] che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario sostenendo di aver legittimamente operato nei rapporti con il cliente – in origine [redacted] s.a.s. - e di aver correttamente applicato la normativa in materia di anatocismo bancario, per tutte le ragioni meglio descritte nei propri scritti difensivi.

Preliminarmente, parte convenuta eccepiva la prescrizione delle domande di ripetizione di parte attrice in relazione a somme antecedenti il 20.07.2005, in quanto la raccomandata di contestazione inviata dal correntista in data 20.07.2015 costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione, dovendo decorrere a ritroso da tale data il termine decennale; inoltre, eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione *ex art. 2033 c.c.* con riguardo ai rapporti ancora in essere.

Parte convenuta produceva copia di contratti di apertura di credito sul conto corrente per smobilizzo portafoglio commerciale a partire dalla data del 27.06.2008 e a seguire durante la durata del rapporto.

Parte convenuta, pertanto, in via preliminare, domandava la declaratoria di prescrizione *ex art. 2934 e ss. c.c.* di ogni e qualunque domanda di [redacted] le annotazioni asseritamente indebite registrate in data antecedente al 20.07.2005; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria di spese.

All'udienza del 23.11.2016, parte attrice dava atto che il conto corrente n. 1192/28 è stato chiuso in data 22.03.2007, precisando che la propria domanda di condanna al pagamento delle somme che risulteranno a debito è limitata all'effettivo saldo di tale conto corrente; il giudice, su richiesta congiunta delle parti, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile, consulente tecnico d'ufficio nominato dott.ssa Stefania Milanesi, la quale all'udienza del 9.11.2017 prestava giuramento e alla quale veniva affidato l'incarico in relazione al quesito ivi indicato, come successivamente integrato in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca con provvedimento del 5.04.2018.

All'udienza del 7.06.2018, parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e parte convenuta domandava integrazione della consulenza in relazione all'ammontare delle rimesse eventualmente ripetibili; con ordinanza del 14.06.2018, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.06.2019.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva poi assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

Con decreto fuori udienza del 31.05.2019, il giudice dava atto del carico del ruolo e dell'ingente numero di cause già fissate per precisazione delle conclusioni dai precedenti assegnatari del ruolo, recanti data di iscrizione al ruolo anteriore al presente fascicolo, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.04.2020.

Con decreto n. 11/2020 del 23.03.2020 del Presidente del Tribunale di Forlì, visto l'art. 83 d.l. n. 18 del 17.03.2020, il presente fascicolo veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 15.07.2020.

Con decreto del 23.06.2020, il giudice, visti gli artt. 36 d.l. n. 23 del 8.04.2020 e 83 d.l. n. 18/2020, confermava l'udienza per i medesimi incumbenti al giorno 15.07.2020, disponendone lo

svolgimento in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020.

All'udienza del 15.07.2020, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.

Le domande attoree proposte da [REDACTED] sono parzialmente fondate e vanno, dunque, accolte per le ragioni di seguito evidenziate, che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattare in distinte sezioni di motivazione.

In merito all'onere della prova in materia di contratti bancari. Mancanza di forma scritta *ad substantiam* ai sensi dell'art. 117 T.U.B.

A tal proposito, si rende opportuno precisare che in atti non sono stati depositati, da alcuna delle parti, gli originari contratti di apertura dei rapporti bancari oggetto del presente giudizio e, pertanto, preliminarmente si rende necessaria qualche precisazione in merito al riparto dell'onere probatorio nel contenzioso bancario.

Ai fini della ripartizione dell'onere della prova è, infatti, sempre necessario tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. E' evidente infatti che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cliente, l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa.

Si ricorda che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).

Nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis* Cass. n. 7501 del 14.05.2012).

Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., nonché in forza di altro un utile strumento previsto dal legislatore a

favore del cliente per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Una maggiore tutela è stata, infatti, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993) che prevede in particolare che *“il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*. Quindi, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 T.U.B., il cliente ha un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato. In questo contesto, il cliente, attore, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, può avvalersi in sede giudiziale del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 T.U.B., la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro, ovviamente sempre nei limiti temporali di cui alla disciplina di legge.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha puntualmente allegato nel proprio atto di citazione la mancanza di una valida pattuizione per iscritto dei due rapporti di conto corrente, deducendone, altresì, il periodo in cui gli stessi sono stati aperti - mese di giugno 1990 -, e provvedendo ad offrire in comunicazione copia della serie dei relativi estratti conto dall'apertura dei rispettivi conti (cfr. doc. nn. 1, 2 e 14 parte attrice).

Alla luce della circostanziata allegazione attorea di mancata stipulazione per iscritto dei contratti di apertura dei due conti correnti e della produzione della serie completa dei relativi estratti conto, pertanto, non è imputabile al correntista, odierna parte attrice, la mancata produzione in giudizio dei contratti originari, dovendo invece procedersi all'analisi della doglianza relativa alla nullità di protezione del contratto bancario concluso in difetto della forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B..

Nella specie ed in generale, si rileva che gli accertamenti tecnici ed i ricalcoli dei saldi contabili in relazione ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio, effettuati tramite consulenza tecnica d'ufficio contabile, sono stati possibili e utili ai fini del decidere, pur nella mancanza dei contratti di apertura dei conti correnti (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 16 e 21) a fronte della presenza in atti di successivi contratti di apertura di credito su conto corrente, offerti in comunicazione dalle parti, e degli estratti conto prodotti dall'attore anche in allegato alla propria seconda memoria istruttoria. A quest'ultimo proposito, è necessario evidenziare che l'onere probatorio in capo parte attrice è stato senz'altro adeguatamente adempiuto, anche alla luce delle risultanze della stessa consulenza tecnica d'ufficio.

In particolare, per un verso, si precisa sin da ora come il CTU ha espressamente affermato che *“nella stesura del presente elaborato ha utilizzato il primo estratto conto disponibile che per tutti e due i conti correnti è datato 21 giugno 1990. Dalla documentazione agli atti è lecito presumere che non ve ne fossero dei precedenti”* (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 124) e, per altro verso, che l'accertata mancanza di un unico estratto conto relativo all'ultimo trimestre dell'anno 1991 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 32) non può di per sé dirsi ostativa al ricalcolo del saldo di conto corrente, in presenza dell'integrale serie completa degli estratti conto, dovendo ritenersi ammissibile ed essendo possibile per il CTU provvedere alla ricostruzione delle operazioni dell'unico estratto conto trimestrale mancante.

In relazione alla pretesa nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. eccepita da parte attrice si precisa quanto segue.

Come noto, infatti, è necessario ricordare che l'art. 117 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993), espressamente prevede che *“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai*

clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.

Stante, dunque, la previsione di forma scritta *ad substantiam* per i contratti bancari stipulati in data successiva all’entrata in vigore del predetto testo unico, si precisa altresì che, per un verso, vi è senza dubbio il divieto di prova del contratto sia per testimoni, salva l’ipotesi di cui all’art. 2724, comma 3, c.c., sia per presunzioni *ex art.* 2729, comma 2, c.c. e, per altro verso, che in tale ipotesi non può certamente ritenersi operante il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25999 del 17.10.2018).

Dunque, l’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che i contratti bancari siano redatti per iscritto e che una copia del regolamento contrattuale sia consegnata al cliente; ciò a pena di nullità del contratto.

Tale nullità di protezione, che opera, quindi, a vantaggio del solo cliente, essendo posta a tutela della parte debole del contratto.

La forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti.

Sul punto occorre, altresì, precisare che alla luce della recente pronuncia delle S.U. di Cassazione che ha sancito la validità del cd. contratto monofirma (cfr. Cass. S.U. n. 898 del 16.01.2018), deve ritenersi pienamente valido il contratto che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca.

Nel caso di specie, si è in presenza dell’originaria e totale mancanza di forma scritta e, dunque, i due contratti di conto corrente devono considerarsi viziati da nullità, che priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2033 c.c.. Inoltre, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell’ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, necessaria è, quindi, la ricostruzione mediante consulenza tecnica d’ufficio contabile dell’intera movimentazione del conto ed il conseguente ricalcolo del saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

A tal proposito, si precisa che il tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell’art. 117 T.U.B. testualmente è previsto *“in caso di inosservanza del comma 4”*, relativo alla corretta indicazione del tasso d’interesse contrattuale - ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse, che in quanto tale presuppone che un contratto vi sia - e conseguentemente nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 117 T.U.B. ovvero l’inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto non è previsto alcun tasso sostitutivo.

L’applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell’art. 117 T.U.B. è norma di stretta interpretazione, con applicazione esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (cfr. di recente anche Cass. n. 11876 del 18.06.2020).

Pertanto, in forza della disciplina codicistica, gli interessi superiori alla misura legale, se non determinati per iscritto, sono dovuti nella misura legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. e ne consegue la necessità di ricalcolare il saldo del conto corrente, tenendo conto proprio della nullità del contratto e della conseguente mancata valida pattuizione in relazione alle condizioni economiche applicabili.

In merito all’eccezione di prescrizione formulata dalla banca

Innanzitutto, occorre precisare la piena legittimità dell’eccezione di prescrizione così come già formulata dalla banca nell’ambito della propria comparsa di risposta e ribadita in seconda memoria, alla luce dell’orientamento condiviso da questo giudice e di recente confermato anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019).

Si ritiene, quindi, ammissibile l'eccezione formulata dalla banca convenuta con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto corrente antecedenti ad una certa data, senza l'individuazione dettagliata di ciascuna operazione extrafido compiuta.

L'eccezione deve ritenersi formulata in maniera puntuale per tutte le operazioni precedenti ad una certa data, nel caso di specie, per tutte le rimesse anteriori al 27.01.2006, in quanto di fatto la banca ha eccepito la prescrizione di tutte le operazioni anteriori ai dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione.

Precisato ciò, è opportuno procedere con una breve ricostruzione della questione relativa all'onere della prova in generale e in particolare con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale.

Come noto, l'onere della prova grava su chi agisce in giudizio e, in questo caso, sul cliente.

Perciò, il correntista che agisce ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ovvero la natura non dovuta di quegli addebiti, ad esempio, per l'illegittima capitalizzazione degli interessi piuttosto che per l'applicazione di interessi usurari o ultralegali non pattuiti.

Chiarito ciò, si precisa che l'eccepita prescrizione, quale fatto estintivo, comporta per la banca l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento e il tipo di prescrizione invocata.

La più recente giurisprudenza, infatti, ritiene che l'eccezione di prescrizione sia validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e abbia manifestato la volontà di avvalersene (Cass. n. 4372 del 22.02.2018).

A questo punto, grava sul cliente l'onere di provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n. 27704 del 30.10.2018).

A tal proposito, pare possibile affermare che se in presenza di un affidamento sussiste alla luce della storica pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 una presunzione di ripristinatorietà delle rimesse che fissa il *dies a quo* della prescrizione nel momento della chiusura del conto corrente, nel caso in cui non vi sia prova dell'affidamento del conto si viene a creare una presunzione di solutorietà delle rimesse che comporta il decorso della prescrizione dall'effettuazione di ciascun pagamento.

Precisa la giurisprudenza di legittimità che in caso di mancanza di prova circa il fatto che il conto corrente non sia affidato, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente (Cass. n. 12977 del 24.05.2018).

L'onere di provare la sussistenza di un affidamento è, dunque, del cliente che agisce in giudizio.

A seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il cliente deve, dunque, provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i versamenti come ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. Cass. nn. 27704 e 27705 del 30.10.2018); ciò è senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta *ad substantiam* del contratto *ex art. 117 T.U.B.*, non essendovi sostanzialmente spazio per la teorizzazione del cd. fido di fatto.

In ultima analisi, si ricorda che la verifica in ordine all'eccepita prescrizione deve essere condotta in relazione al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione ovvero dalla proposizione della domanda giudiziale, nonché, se sussistenti, dagli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. ovvero dalla data di ricezione dell'atto di messa in mora (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019).

Venendo al caso di specie, parte attrice ha prodotto gli estratti conto integrali comprensivi anche delle relative liste dei movimenti, sia del conto corrente anticipazioni fino alla chiusura sia del conto corrente ordinario fino alla proposizione della domanda giudiziale; la stessa parte, però, non ha offerto

in comunicazione prova dell'effettivo affidamento del conto corrente non producendo alcun contratto di apertura di credito.

In assenza di formale sottoscrizione da parte del correntista, i documenti della direzione [REDACTED] [REDACTED] datati 10.07.1990 e 3.06.1991 (cfr. doc. nn. da 10 a 13 parte attrice), che integrano accettazione unilaterale della banca, non costituiscono validi contratti di apertura di credito, come peraltro evidenziato anche dallo stesso consulente d'ufficio nell'ambito della propria analisi tecnica (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 20 e 21).

In particolare, a tal proposito, ci si limita a richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che *“in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”* (cfr. Cass. n. 31927 del 06.12.2019).

La prova dell'affidamento del conto corrente non è stata adeguatamente fornita in atti, a nulla rilevando le osservazioni in ordine agli indizi riscontrati dalla stessa parte attrice circa la sussistenza di un affidamento sul conto corrente intestato nel periodo della pretesa prescrizione eccepita dalla banca.

Tale formale prova manca negli atti del presente giudizio ed, in particolare, a fronte della ritenuta esistenza di un conto corrente affidato, parte attrice non ha fornito specifica ed idonea prova dell'entità dell'affidamento concesso né della puntuale natura ripristinatoria dei singoli versamenti effettuati *ante* 2006, non assolvendo al proprio onere probatorio teso a vincere la presunzione di solutorietà venutasi a creare (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2.12.2010, Cass. n. 4518 del 26.02.2014 e più di recente Cass. n. 20933 del 7.09.2017).

In atti, il primo contratto di apertura di credito sul conto corrente validamente sottoscritto è stato prodotto dalla banca e risale al 27.06.2008 (cfr. doc. n. 4 parte convenuta), dunque, ad un periodo temporale successivo rispetto a quello rilevante ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione degli addebiti illegittimi sul conto corrente.

Alla luce di quanto appena esposto, le rimesse effettuate *ante* 27.01.2006 sul conto corrente oggetto della presente controversia devono ritenersi in gran parte di natura solutoria, come dettagliatamente indicate ed elencate dal consulente tecnico d'ufficio, nell'ipotesi di calcolo in assenza di fido (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 97 e ss.).

Dunque, alla luce delle rimesse solutorie individuate e stante la necessità di ricalcolo del conto corrente con riferimento al solo periodo in relazione al quale è maturata la prescrizione, il CTU indica che gli interessi passivi corrisposti dal cliente ammontano ad euro 102.289,20, somma in ordine alla quale l'azione di ripetizione delle somme deve considerarsi prescritta (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 107).

Essendo fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione formulata da parte convenuta, si rende necessario proseguire la trattazione esaminando le specifiche doglianze di parte attrice relative ai presunti illegittimi addebiti operati della banca nel corso del rapporto.

In merito alle ulteriori doglianze di parte attrice

In primo luogo, senza dubbio fondata è l'ulteriore doglianza proposta da parte attrice in termini d'illegittima capitalizzazione degli interessi alla luce della carenza di forma scritta del contratto di conto corrente, nonché dell'intervenuta disciplina in merito all'anatocismo bancario.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 1283 c.c. prevede che *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*, risultando le pattuizioni contrarie a tale norma imperativa affette da nullità *ex art.* 1418, comma

1, c.c.; nullità peraltro rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice, in ogni stato e grado del processo.

Nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, come previsto già dalle norme bancarie uniformi, i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche tutte le relative spese.

In tal modo, quindi, gli interessi debitori vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze e concorrono così a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi, producendo interessi sugli interessi scaduti ovvero una forma di anatocismo bancario.

Proprio tale fenomeno ha subito una costante e continua evoluzione a livello normativo.

Si ricorda, infatti, per quel che interessa per la risoluzione della presente controversia, che per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.

A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Il secondo comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che *“nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*.

Tale disciplina è peraltro da considerarsi valida sino alla data di entrata in vigore della successiva delibera CICR del 3 agosto 2016.

Con riferimento, poi, al periodo anteriore ovvero ai contratti di conto corrente stipulati in data precedente all'anno 2000 e che hanno successivamente mantenuto la loro validità, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale (cfr. Cass. n. 3096 del 30.03.1999).

Vi è stato a seguire il predetto intervento del legislatore con l'aggiunta del secondo comma dell'art. 120 T.U.B. ed, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

Di conseguenza, tali clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente al 22.04.2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.

Invece, un discorso diverso si ha per il periodo successivo al 2000, in relazione al procedimento di adeguamento di tali clausole nei contratti ante 2000 ancora in essere.

Sul punto, lo scrivente giudice ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che evidenzia come la successiva previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisca una condizione peggiorativa ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, delibera CICR del 9.02.2000 (cfr. Cass. n. 26769 del 2019) e, conseguentemente, in difetto di un nuovo accordo con il correntista non si devono applicare gli interessi anatocistici.

In particolare, dunque, - anche in linea con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che *“in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR*

teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. n. 9140 del 19.05.2020) -, una eventuale modifica in merito alla corretta capitalizzazione degli interessi introdotta dalla banca senza approvazione scritta deve essere considerata inefficace.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio è stato stipulato certamente in data anteriore rispetto all'anno 2000, contratto carente sul piano della pattuizione per iscritto, e in atti parte convenuta ha fornito in comunicazione unicamente copia della documentazione unilaterale di variazione e di adeguamento alla disciplina in ordine all'anatocismo bancario, inviata dalla banca al cliente unitamente agli estratti conto dell'anno 2000 (cfr. doc. n. 16, pag. 23, parte convenuta), non risultando un'autonoma rinegoziazione delle condizioni contrattuali sottoscritta dal cliente, anche sulla base dell'indagine condotta dal consulente tecnico d'ufficio sulla documentazione contrattuale in atti.

In particolare, il CTU ha puntualmente rilevato che *“non essendovi il contratto iniziale di conto corrente, non essendo stata rispettata la previsione della delibera CICR del 12 febbraio 2000, e non essendovi un successivo contratto di conto corrente bensì solo delle integrazioni inerenti l'affidamento la scrivente CTU ritiene che non possa essere operata nessuna capitalizzazione”* (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 88).

Sul punto si rileva, pertanto, che la pattuizione relativa al calcolo degli interessi non risulta rispettosa della disciplina legislativa di capitalizzazione degli interessi tempo per tempo vigente.

Di conseguenza, occorrendo effettuare l'eliminazione dell'effetto anatocistico illegittimamente prodottosi, in relazione alle risultanze contabili condotte dalla banca sul conto corrente sino alla data di proposizione della presente domanda giudiziale, alla luce dei suddetti parametri di diritto, si richiamano integralmente le condivisibili operazioni di ricalcolo condotte dal consulente tecnico d'ufficio *sub* 3.6.2.3 del quesito, metodo 3, (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 75 e ss.).

Il ricalcolo del saldo del conto corrente è stato effettuato dal CTU in linea capitale e con interessi al tasso legale non capitalizzati sino alla data del 12.12.2008 e con successiva applicazione delle condizioni economiche pattuite nelle integrazioni contrattuali di affidamento sottoscritte dal correntista (cfr. doc. nn. 4 e ss. parte convenuta).

Pertanto, alla data di proposizione della domanda, il saldo ricalcolato risulta pari ad euro 167.158,75 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 77).

A tale importo, inoltre, occorre aggiungere le spese e le competenze non dettagliate applicate dalla banca in assenza di un valido titolo contrattuale scritto, nonché le commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite, dovendo invece essere mantenuto l'addebito delle commissioni di massimo scoperto e successive commissioni sostitutive convenzionalmente pattuite tra le parti.

Per un verso, quindi, la doglianza di parte attrice relativa all'indeterminatezza della pattuizione della commissione di massimo scoperto, quale onere passivo per il cliente, coglie nel segno e dunque deve essere oggetto di espunzione dal relativo saldo di conto corrente sino al momento in cui non è stata oggetto di valida pattuizione e, successivamente, deve essere applicata per complessivi euro 9.022,21, risultando il predetto saldo di conto corrente così pari ad euro 176.180,96 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 77).

L'applicazione di una tale commissione, che in ogni caso presenta la causa tipica di retribuire il servizio di disponibilità fondi offerto dalla banca, ad esempio nell'ambito di un contratto di apertura di credito su conto corrente, a far data dal luglio 1992 deve essere pattuita per iscritto ed è soggetta alla disciplina formale di cui all'art. 117 T.U.B.. Come noto, infatti, la commissione di massimo scoperto costituisce *“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente all'effettivo prelevamento della somma”* (cfr. Cass. n. 870 del 2006) e, pertanto, risulta essere un costo per il correntista meritevole sotto il profilo causale.

Come emerge dalla documentazione contrattuale in atti la pattuizione della stessa risulta, nel caso di specie, indeterminata, in quanto inizialmente non pattuita e poi la clausola pattizia a partire dal contratto del 12.12.2008 fa compiuto riferimento a tutti gli elementi necessari ovvero alla percentuale, alla periodicità e soprattutto alla base di calcolo a cui applicare la stessa, risultando, inoltre, legittimamente applicata dalla banca in relazione alla normativa tempo per tempo vigente (cfr. consulenza tecnica pagg. 42 e ss.).

Per altro verso, parimenti fondata è la domanda attorea in merito alla mancata pattuizione delle spese e delle ulteriori commissioni a far data dall'apertura del rapporto.

In assenza di pattuizione scritta delle condizioni economiche di contratto, dunque, è necessaria la ricostruzione del rapporto di conto corrente ordinario a partire dagli estratti conto prodotti dalla parte che agisce in giudizio e le somme addebitate dalla banca al cliente in corso di rapporto devono ritenersi illegittime e quindi non sono dovute.

Ciò è supportato dall'analisi compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale rileva che *“la somma di tutte le spese addebitate dalla banca nei due conti, conto corrente 1191/27 e sconto SBF 1192/28 ammonta a euro 85.690,81”* e che *“a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 2, pag. 6 del CTP di parte convenuta dott. Cesaretti, la scrivente CTU ha espunto da tale conteggio le spese per competenze non specificate che si riferivano a conti correnti che non sono oggetto della presente indagine. Pertanto l'importo riconteggiato risulta pari a euro 6.351,27”* (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 66 e 67, oltre relativi allegati).

Di conseguenza, il saldo di conto corrente alla data della proposizione della domanda deve tener conto anche dell'illegittimo addebito nel corso del rapporto di tali importi a titolo di spese e risulta, quindi, complessivamente pari ad euro 268.223,04.

In secondo luogo, sempre con riferimento alla questione relativa ai tassi d'interesse e alle spese e commissioni applicabili ad un rapporto bancario ed in particolare modo alla specifica disciplina di legge relativa alla facoltà di variazione unilaterale e peggiorativa delle condizioni contrattuali, si precisa quanto segue.

In sintesi, si ricorda che il T.U.B. ovvero il d. lgs. n. 385 del 1.09.1993 prevede la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, a patto che tale potere sia espressamente indicato nel contratto e la relativa clausola sia specificamente approvata dal cliente. A fronte della presenza in contratto di una pattuizione espressa circa la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni economiche, la validità della relativa variazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali con la clientela. In particolare, l'art. 118 T.U.B. specifica che le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla CICR a pena di inefficacia delle variazioni medesime, ciò al fine di consentire al cliente di esercitare il proprio diritto di recesso, entro i termini previsti contrattualmente senza penalità.

A livello attuativo, la delibera CICR del 04.03.2003 ha previsto, all'art. 11, che *“nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente al la prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”*.

Si ricorda, altresì, che in materia è intervenuta la Banca d'Italia che, con circolare 229/1999, ha previsto che la banca comunichi per iscritto le variazioni unilaterali apportate al contratto, utilizzando un documento di sintesi, con gli avvertimenti previsti all'art. 118 T.U.B., con la possibilità di comunicare

le variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato in forma impersonale mediante comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l'esposizione di cartelli nei locali dell'Istituto.

Inoltre, l'art. 118 T.U.B. è stato poi modificato a far data dal mese di luglio 2006 prevedendo che le modifiche dei tassi, prezzi o anche altre condizioni risulta legittima solo se sussista un giustificato motivo nonché previa comunicazione al cliente secondo le modalità previste nella norma, a pena di inefficacia delle variazioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B., qualora siano sfavorevoli per i clienti.

Pertanto, per quanto riguarda la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca e, dunque, la conseguente legittima applicazione dei tassi così come modificati, occorre considerare che per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d. l. n. 223 del 4.07.2006 le variazioni delle condizioni, anche sfavorevoli per il cliente, sono da considerarsi valide ed efficaci anche se comunicate unitamente all'estratto conto, come da delibera CICR 4.03.2003 e Circolare Banca d'Italia n. 229 del 25.07.2003; mentre in relazione al successivo periodo il legislatore ha prescritto che *“qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”... in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”*.

Pertanto, tutto ciò premesso, si rileva che non è presente in atti alcuna valida pattuizione che autorizzi ai sensi dell'art. 118 T.U.B. l'applicazione da parte della banca di variazioni unilaterali sfavorevoli per il correntista in relazione ai due conti correnti oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, le risultanze a cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata, non hanno tenuto conto di eventuali variazioni unilaterali sfavorevoli, con conseguente applicazione delle sole condizioni economiche validamente pattuite in corso di rapporto (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 90 e ss.).

In merito al ricalcolo del saldo di conto corrente ordinario n. 1191/27 alla data della presentazione della domanda giudiziale, tenendo conto delle risultanze della CTU, nonché del contratto di conto corrente anticipazioni salvo buon fine n. 1192/28

Innanzitutto, occorre precisare che le considerazioni sopra svolte e il ricalcolo effettuato muove da una considerazione tecnica di fondo in ordine alla natura del conto corrente anticipazione salvo buon fine n. 1192/28, parimenti oggetto del presente giudizio.

Fermo, infatti, l'accoglimento delle doglianze attoree di nullità del contratto di apertura per mancanza di forma scritta e conseguente illegittimo addebito di interessi, spese e commissioni non pattuite, si evidenzia che tali importi sono sempre stati girocontati sul conto corrente ordinario d'appoggio n. 1191/27, come evidenziato in più occasioni da parte del consulente tecnico d'ufficio (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 50, 66 e 121).

A tal proposito, infatti, occorre evidenziare come il conto anticipi costituisce uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria, essendo talvolta denominato anche conto tecnico, al fine di differenziarlo dal conto corrente cui lo stesso deve essere strettamente correlato, sostanzialmente privo di autonomia strutturale e funzionale, ma finalizzato alla annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente.

Pertanto, il saldo passivo del conto anticipi non può da solo risultare indice di scoperto, dovendosi il relativo saldo riversare nel conto principale d'appoggio, sul quale le operazioni integranti anticipazioni e l'addebito di spese ed interessi affluiscono mediante giroconto.

Ciò è avvenuto nel caso di specie, nell'ambito del quale, da un lato, a far data dall'apertura fino all'estinzione dello stesso in data 22.03.2007, interessi e spese sono state girocontate sul conto corrente ordinario, risultando le poste passive per interessi e spese comprensive anche di quelle relative al conto tecnico d'anticipazione effetti e, dall'altro, dalla data di chiusura del predetto conto corrente l'appoggio della presentazione di effetti e/o fatture allo sconto è avvenuto direttamente sul conto corrente ordinario n. 1191/27, divenuto conto corrente unico (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 50).

Per tali ragioni, non si ritiene necessaria l'integrazione peritale richiesta da parte attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni.

Secondariamente, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle operazioni di ricalcolo del conto corrente ordinario n. 1191/27 – conto corrente ancora in essere alla data di proposizione della domanda giudiziale, essendo quindi ammissibile l'azione di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo di conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi, spese e commissioni (cfr. Cass. n. 21646 del 05.09.2018) - condotte dal consulente tecnico d'ufficio in base agli estratti conto completi prodotti, risulta che [REDACTED] sia creditrice della banca per la somma di euro 165.933,84, saldo attivo del conto corrente n. 1191/27 ricalcolato alla data del 30.11.2015, tenuto conto anche dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in ordine all'azione di ripetizione dei pagamenti indebiti, ma certamente estensibile in via interpretativa anche ai casi in cui il correntista agisca con azione di accertamento del saldo di conto corrente non ancora estinto .

In merito alle spese di lite ed ai costi della consulenza tecnica d'ufficio

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, il valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 va fissato sulla base del criterio del *decisum*.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Nel caso di specie, il criterio della soccombenza, come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese in relazione alla metà, trattandosi di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018.

Si ritiene, pertanto, equo compensare le spese di lite per un mezzo e porle a carico per la restante metà di parte convenuta, che risulta soccombente in ordine al ricalcolo del saldo di conto corrente alla data di proposizione del presente giudizio, dovendo essere sottratte dal saldo dell'estratto conto della banca le somme illegittimamente addebitate al correntista nel corso del rapporto contrattuale. Infatti, deve essere tenuto in debito conto che parte attrice ha visto l'accoglimento della propria domanda in merito alla nullità delle clausole contrattuali relative ai contratti di conto corrente in merito alla mancanza di forma scritta, con conseguente mancata pattuizione degli interessi ultralegali, delle commissioni e delle spese, nonché all'illegittima capitalizzazione degli interessi ed è invece risultata totalmente soccombente in relazione all'eccezione di prescrizione proposta dalla banca.

Occorre, altresì, rilevare che il difensore di parte attrice si è dichiarato antistatario all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.07.2020 come da relativo foglio di precisazione delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso.

La distrazione delle spese processuali *ex art. 93 c.p.c.*, infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.

I costi della consulenza tecnica sono definitivamente posti a carico di entrambe le parti in solido, in ragione delle risultanze della stessa e dell'utilità per entrambe in relazione al ricalcolo dei reciproci rapporti dare avere.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. ACCOGLIE parzialmente le domande attoree per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 1191/27 intestato a [REDACTED] s.n.c. è alla data del 30.11.2015 pari ad euro 165.933,84, a credito per il correntista.
3. DICHIARA le spese di lite compensate per un mezzo; conseguentemente,
4. CONDANNA parte convenuta [REDACTED] s.p.a. al pagamento a favore di [REDACTED] della metà delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque dovuto un mezzo di tutto quanto in appresso) in euro 13.430,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 628,50 per contributo unificato e relativo bollo, nonché spese di notifica e spese di mediazione; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'a [REDACTED]
5. PONE il costo di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.

Forlì, 15 febbraio 2021

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni